



Servizio Amministrazione del Personale, Affari Istituzionali, Segreteria del Direttore Generale e Politiche Giovanili

**OGGETTO:** CONCESSIONE ASPETTATIVA PER MOTIVI FAMILIARI E PERSONALI AL DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO MATRICOLA 100413. PERIODO 12 MAGGIO - 12 GIUGNO 2025.

## IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2018, n. 25 ad oggetto: “Istituzione dell’Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (ALiSEO) e disposizioni di adeguamento” con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e s.m.i.;

RICHIAMATO il decreto del Commissario straordinario 2 gennaio 2019 n. 1, avente ad oggetto: “Recepimento istituzione di ALiSEO - Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento ai sensi della legge regionale n. 25 del 5/12/2018”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 17 novembre 2023 n. 1102, avente ad oggetto “Agenzia ligure per gli studenti e l’orientamento (Aliseo) – nomina del Direttore Generale”;

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale n. 204 del 21 agosto 2024, avente ad oggetto: “Disposizioni interne sui provvedimenti e sulla corrispondenza -Approvazione”;

VISTI

- il d.lgs. 165/2001;
- il TUEL – d.lgs. 267/2000;

VISTO CCNL Funzioni Enti Locali 2016-2018 siglato in data 21 maggio 2018;

VISTO il CCNL Funzioni Enti Locali 2019-2021 siglato in data 16 novembre 2022;

VISTO:

- l’articolo 39, comma 1, del C.C.N.L. per il triennio 2016/2018 relativo al personale del comparto Funzioni locali, il quale dispone che “Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che ne faccia formale e motivata richiesta possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell’anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio”, disposizione in vigore, non essendo stata disapplicata e sostituita dal nuovo CCNL Enti locali, sottoscritto in data 16.11.2022.
- l’art. 52 del medesimo CCNL Funzioni Locali entrato in vigore il 16.11.2022 rubricato “Norme comuni sulle aspettative” - il quale dispone che il dipendente, rientrato in servizio non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali, per volontariato, in caso di assenze di cui alla D.Lgs. n. 151/2001 o anche nei casi in cui il collocamento in aspettativa sia espressamente disposto dalle disposizioni legislative vigenti;

VISTA l'istanza prot. n. 3100 del giorno 8 maggio 2025 presentata dal Dipendente matricola 100413 in servizio a tempo indeterminato presso questa Agenzia, con la quale ha richiesto la fruizione di un periodo di aspettativa non retribuita dal 12 maggio al 12 giugno 2025 per motivi familiari;

PRESO ATTO che il Dirigente del Settore Diritto allo Studio ha espresso parere favorevole ed autorizzato la fruizione del periodo di aspettativa richiesto;

ACCERTATO che il dipendente in discorso, a tutt'oggi, non ha usufruito di altri periodi di aspettativa non retribuita;

VISTO il Budget Economico Triennale 2025-2027 approvato con Decreto del Direttore Generale n. 311 del 27 dicembre 2024;

#### DECRETA

per le motivazioni meglio specificate nelle premesse,

1. di autorizzare l'aspettativa non retribuita al dipendente matricola 100413 per il periodo 12 maggio -12 giugno 2025;
2. di dare atto che:
  - il periodo di aspettativa non è computato ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza e previdenza, interrompe l'anzianità di servizio e non è utile ai fini della maturazione delle ferie e della tredicesima mensilità;
  - qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, il dipendente è tenuto a comunicarlo con tempestività;
  - la malattia insorta durante il periodo di aspettativa per motivi personali non interrompe l'aspettativa medesima, anche quando dia luogo a ricovero ospedaliero;
  - durante il periodo di aspettativa trova applicazione la vigente normativa in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
3. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Direttore Generale, Dott. Michele Scarrone;
4. di dare atto che verrà ottemperato a quanto previsto dall'art 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
5. di dare infine atto che, con la sottoscrizione del presente provvedimento, il Direttore Generale ne attesta la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Michele Scarrone**

Ove sussistano i presupposti di legge, avverso il presente atto è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.